

Informativa per tutti coloro che fanno domanda di contributo affitto

- Tutti coloro che cambiano residenza dopo la presentazione della domanda di contributo affitto sono tenuti a comunicarlo all'Ufficio Politiche Abitative del Comune di Forlì (Corso Diaz 21) presentando eventualmente la nuova copia del contratto d'affitto.
- A fine anno il Comune potrebbe richiedere le copie rimanenti delle ricevute d'affitto che andranno presentate direttamente all'Ufficio comunale.
- La liquidazione del contributo per l'anno 2011 verrà effettuata in un'unica soluzione nel mese di Gennaio (per le fasce A) e in unica soluzione nel mese di Febbraio (per le fasce B).
- **ATTENZIONE:** si consiglia a tutti, **PRIMA** di compilare la domanda, di accertarsi che non sia più conveniente l'agevolazione fiscale che si ottiene tramite dichiarazione dei redditi (Modello 730).
Questo perché è possibile rinunciare all'importo del contributo affitto per ottenere la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Tabella delle agevolazioni fiscali sul retro.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INQUILINI

(la tabella e le informazioni sotto riportate sono state redatte sulla base delle Istruzioni per la compilazione del modello 730 dell'anno 2011 (per i redditi 2010)

Requisiti	Reddito complessivo	Detrazione Irpef (730 oppure Unico)
Detrazione per abitazione principale - contratto ai sensi della legge 431/1998 - alloggio adibito ad abitazione principale - la detrazione è rapportata alla quota di intestazione del contratto e alla durata del contratto	fino a 15.493,71	300,00
	da 15.493,72 a 30.987,41	150,00
	da 30.987,42	0,00
Detrazione per abitazione principale - contratto "convenzionale" (art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) - alloggio adibito ad abitazione principale - la detrazione è rapportata alla quota di intestazione del contratto e alla durata del contratto	fino a 15.493,71	495,80
	da 15.493,72 a 30.987,41	247,90
	da 30.987,42	0,00
Detrazione per abitazione principale - contratto di locazione "agevolata" ai sensi della legge 431/1998 - età compresa fra i 20 ed i 30 anni - alloggio adibito ad abitazione principale - unità immobiliare diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. - la detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto (se è stato stipulato nel 2010 la detrazione potrà essere fruibile nel 2011 e 2012) - la detrazione è rapportata alla quota di intestazione del contratto e alla durata del contratto	fino a 15.493,71	991,60
	da 15.493,72	0,00
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro - qualsiasi contratto di locazione - alloggio adibito ad abitazione principale - lavoratori dipendenti (esclusi i redditi assimilati al lavoro dipendente) - residenza trasferita nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione (se la residenza è stata trasferita nel 2008 si potrà beneficiare della detrazione per gli anni 2008, 2009, 2010) - unità immobiliare situata nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. - in caso di perdita del requisito di lavoratore dipendente nel periodo di spettanza della detrazione, il diritto alla detrazione viene meno a partire dall'anno successivo alla perdita del requisito. - la detrazione è rapportata alla quota di intestazione del contratto e alla durata del contratto	fino a 15.493,71	991,60
	da 15.493,72 a 30.987,41	495,80
	da 30.987,42	0,00

Contribuenti incapienti:

Possono ottenere il rimborso dal sostituto d'imposta o con la dichiarazione dei redditi coloro che:

- non pagano l'Irpef
- pagano l'Irpef in misura inferiore all'importo della detrazione spettante perché titolari di basso reddito

Non cumulabilità:

Le detrazioni di cui alla tabella non sono tra loro cumulabili, ma è possibile scegliere la più favorevole. E' possibile beneficiare di più detrazioni se ci si trova in situazioni differenti nello stesso anno.

- **N.B.** le detrazioni di cui alla tabella **non sono cumulabili con il contributo per l'affitto** (legge n. 431/1998 – legge regionale n. 24/2001): chi ha ricevuto un contributo per il pagamento dell'affitto nel 2011 non può utilizzare la detrazione nella dichiarazione Irpef (730, Unico) nel 2012 (presentata per i redditi 2011)